

CAMERA DEI DEPUTATI N. 14

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE

Referendum costituente
per l'istituzione del Parlamento della Padania

Presentata alla Camera dei deputati nella XIII legislatura l'8 marzo 2000 (annunziata il 14 marzo 2000) e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del regolamento

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il desiderio di maggiore libertà che da sempre anima lo spirito dei popoli del nord non ha trovato alcun accoglimento da parte del potere politico. I tentativi di riforma sono tutti miseramente naufragati nella palude del centralismo disattendendo le legittime speranze di chi, in buona fede, sperava di vedere risolte le ansie e le preoccupazioni per un futuro sempre più incerto.

Con il passare degli anni, la situazione ha raggiunto livelli insostenibili. Le nuove sfide economico-sociali necessitano di istituzioni che sappiano fornire risposte pronte ed adeguate. Occorre intraprendere una strada opposta rispetto a quella dell'immane dilatazione dei compiti statali e all'accentramento di risorse. Bisogna restituire il potere al popolo, creare chiari e netti strumenti di autogoverno, rifondere

autonomia e sussidiarietà tra i diversi livelli dell'organizzazione istituzionale del Paese. Ovviamente parliamo di articolazioni costituzionali che configurano assetti altamente democratici capaci di assicurare coesione tra i popoli, le nazioni, i territori e, contemporaneamente, di garantire agli stessi, attraverso un moderno ed efficiente funzionamento, lavoro, sviluppo sociale ed economico, sicurezza, competitività a livello internazionale. Sappiamo che i cambiamenti più rilevanti possono effettuarsi soprattutto esercitando una forte azione « dal basso ». In tale senso riteniamo che un *referendum* costituente rappresenti la massima espressione di quella sovranità popolare alla quale in troppi si appellano a sproposito.

La presente proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare vuole quindi

tracciare un fattibile *iter* legislativo attraverso il quale sia possibile realizzare un processo di devoluzione di compiti e funzioni dallo Stato verso un'entità politica effettivamente rappresentativa dell'insieme dei popoli padani.

Altri Stati hanno già sperimentato con grande successo questi passaggi. La devoluzione attuata nel Regno Unito verso la Scozia, ed in minore misura anche rispetto al Galles, può essere considerata, con tutti i suoi limiti, la più recente risposta positiva da parte di uno Stato occidentale alla spinta dei popoli e delle comunità regionali verso l'autogoverno. Con il *referendum* dell'11 settembre 1997, gli scozzesi hanno approvato il progetto governativo sull'istituzione di un Parlamento scozzese. Quest'ultimo, eletto con una « robusta » dose di sistema proporzionale, ha potere legislativo su un vasto ambito di materie. Sono infatti da intendere « devolute », cioè affidate ad Edimburgo, tutte quelle competenze non specificamente « riservate » a Westminster. Tra queste ultime, che vengono elencate scrupolosamente nello *Scotland Act*, le principali appaiono la difesa, la politica estera e la sicurezza nazionale. È poi consentito al Parlamento scozzese, nell'ambito delle materie devolute, di emendare atti del Parlamento del Regno Unito e far valere una propria normativa.

Similarmente a quanto è accaduto nel nord Europa, l'esito positivo del *referen-*

dum costituzionale previsto all'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale popolare e svolto all'interno delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, legittimerebbe la creazione del Parlamento della Padania al quale affidare competenze esclusive in materia di fiscalità generale, imposte e tasse, previdenza e pensioni, ordine pubblico e sicurezza interna, politica economica, ordinamento bancario e sviluppo delle imprese, rapporti istituzionali con l'Unione europea. Detto Parlamento godrebbe altresì del diritto di veto sulle leggi emanate dal Parlamento italiano nelle materie che sono di competenza delle regioni che compongono la Padania. Ovviamente sono fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Viene fissata altresì la composizione del Parlamento della Padania stabilendo il metodo di elezione, che è quello dell'elezione a suffragio universale con il sistema proporzionale, unitamente ai requisiti dell'elettorato attivo accordato ai cittadini maggiorenni residenti da almeno quattro anni in Padania.

Si tratta di una riforma di enorme portata, nella prospettiva della realizzazione di quel sistema federale, proprio delle democrazie mature ed avanzate.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
D'INIZIATIVA POPOLARE

—
ART. 1.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, è indetto un *referendum* costituente tra i cittadini residenti nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, che costituiscono la Padania, avente il seguente quesito: « Volete voi che la Padania, costituita dalle regioni: Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, abbia un Parlamento autonomo con competenza esclusiva in materia di: *a)* fiscalità generale, imposte e tasse; *b)* previdenza e pensioni; *c)* ordine pubblico e sicurezza interna; *d)* politica economica, ordinamento bancario e sviluppo delle imprese; *e)* rapporti istituzionali con l'Unione europea? ».

2. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini maggiorenni residenti nelle regioni di cui al comma 1 da almeno quattro anni alla data del *referendum* stesso.

3. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* costituente.

ART. 2.

1. A seguito dell'esito positivo del *referendum* costituente di cui all'articolo 1 è istituito il Parlamento della Padania.

2. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, il Parlamento della Padania ha

competenza esclusiva nelle seguenti materie:

- a) fiscalità generale, imposte e tasse;
- b) previdenza e pensioni;
- c) ordine pubblico e sicurezza interna;
- d) politica economica, ordinamento bancario e sviluppo delle imprese;
- e) rapporti istituzionali con l'Unione europea.

3. Il Parlamento della Padania ha diritto di veto sulle leggi emanate dal Parlamento italiano nelle materie che sono di competenza delle regioni che compongono la Padania, ai sensi della Costituzione italiana.

ART. 3.

1. Nella sua prima composizione, il Parlamento della Padania è formato da centoventi membri, eletti a suffragio universale, diretto e con metodo proporzionale; conseguentemente il numero dei componenti della Camera dei deputati è diminuito di ottanta unità e quello dei componenti del Senato della Repubblica di quaranta unità.

2. Sono elettori del Parlamento della Padania tutti i cittadini maggiorenni residenti in una delle regioni di cui all'articolo 1 da almeno quattro anni alla data delle elezioni.

